

LXXXVIII^a TORNATA

LUNEDÌ 19 GIUGNO 1922

Presidenza del Vice Presidente MELODIA
e poi del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo	pag. 2633
Disegni di legge (Discussione di):	
« Stati di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23 »	2638
Oratori:	
BENNATI	2651
DEL GIUDICE	2641
FERRARIS DANTE	2655
GALLINI	2638
GAROFALO	2653
MORPURGO	2642
MORTARA	2644
(Presentazione di)	2641
Interrogazioni (Annunciò di)	2657
(Svolgimento di):	
« Sul trattamento di pensione agli antichi impiegati in confronto alle più recenti norme di liquidazione »	2635
Oratori:	
FRATELLINI	2635
PEANO, ministro del tesoro	2635
Omaggi (Lettura di un elenco di)	2633
Relazioni (Presentazione di) 2634, 2637, 2640, 2642, 2656	

l'industria e commercio, delle terre liberate dal nemico.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo di un mese il senatore Squitti. Se non si fanno osservazioni il congedo si ritiene accordato.

Elenco degli omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Avvocato cav. Renato Cerciello, Roma:

1° *L'ammissibilità dei decreti-legge nel diritto positivo postbellico;*

2° *I contratti liberatorii.*

Presidente del Parlamento della Cirenaica, Bengasi: *Primo Parlamento della Cirenaica. Annuario 1922.*

Professore G. Pascot, Città della Pieve:

1° *Rimedio contro i disordini universitari ossia Vassalli ed Eunuchi;*

2° *Shakespeare e Alfieri: Se l'estetica è una scienza. Una collana di capolavori delle arti figurative.*

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri delle colonie, della giustizia e degli affari di culto, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, del-

Presidente Società Savonesi, Savona: *Atti della Società dei Savonesi di Storia patria. Volume V.*

Presidente della Lega Italiana per la tutela degli interessi nazionali, Roma: *La Russia dei Society.*

Direttore della R. Stazione sperimentale di agricoltura di Acireale: *Contributo allo studio critico degli scrittori agrari italici: Pietro dei Crescenzi (nel V centenario della sua morte).*

Direttore generale del Consorzio per i danneggiati del terremoto del 1908, Roma: *Relazione del Comitato e dei revisori dei conti al Consiglio di amministrazione per l'anno 1921.*

Dott. G. Filippucci Giustiniani, Roma: *L'Italia esclusa dal mar Levante.*

Jean Carrère, Parigi: *Les Mauvais Ministres.*

Prof. Luigi Valli, Firenze: *Il simbolo centrale della "Divina Commedia" (la croce e l'aquila).*

Dott. Conte Aldobrandino Malvezzi, Roma:

1° *Intorno ai mezzi per diffondere la conoscenza delle nostre Colonie;*

2° *La mano d'opera indigena;*

3° *La partecipazione e la cointeressenza degli indigeni alla valorizzazione delle Colonie.*

Senatore Pullè F. L., Roma: *Illustrazione del Mappamondo catalano della Biblioteca Estense di Modena.*

Idem. *Un quesito di antica geografia dell'Indocina (Comunicazioni al Congresso di Atene).*

Idem. *Gli studi orientali e la espansione coloniale.*

Direttore Generale del Banco di Napoli, Napoli: *Banco di Napoli. Consiglio Generale. Sessione 1922. Gestione 1921.*

Sig. Clemente Persichetti, Falconara: *Perché non si è a tutt'oggi utilizzata la ginestra per pasta da carta.*

Sig. Francesco Brodi, Milano: *L'arte di ben governare.*

Commissione Centrale di beneficenza, Milano: *La beneficenza della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, 1921.*

Sig. José M. Sanchez, deputato al Parlamento del Messico: *Codice de Trabajo, 1921.*

Prof. Maurice Mignon, Roma: *Leonardo da Vinci dal 1519-1919.*

Idem. *Le sixième centenaire de la mort de Dante.*

Idem. *Dante e la Francia.*

Idem. *Adam Billaut (1602-1663).*

Senatore Mariotti, Roma: *La rivoluzione del 1920 in provincia di Salerno.*

Idem. *L'insurrezione salernitana nel 1860.*

Senatore Wollemborg, Roma: *Il conto delle passività statali.*

Senatore Rava, Roma. *Ugo Foscolo. In memoria di Francesco Horner con la lettera al figlio di Lord Holland.*

Senatore Bianchi Leonardo, Roma: *La mécanique du cerveau et la fonction des lobes frontaux.*

Senatore Del Lungo, Roma: *La scuola e la patria (discorsi).*

Comm. Cesare De Cupis, Roma: *La caccia nella campagna romana secondo la storia e i documenti.* Con prefazione del senatore Vanni.

R. Istituto Orientale di Napoli: *Grammatica della lingua greca moderna.*

Presidente del Consiglio Provinciale di Cantanzaro: *Atti del Consiglio. Anno 1920-21.*

Onor. Giovanni Monici, Roma: *Proroga del termine per la concessione delle terre. Il problema ospitaliero, le associazioni sociali e la politica interna nel Lazio (discorsi).*

Camera di commercio del Trentino, Rovereto: *Verbale della seduta del Consiglio camerale del 12 aprile 1922.*

Eredi Niccolò Papadopoli-Aldobrandini, Venezia: *Il leone di S. Marco. Pensieri e osservazioni di un numismatico.*

Presidente del Consiglio di amministrazione del Debito pubblico Ottomano, Costantinopoli: *Rendiconto delle operazioni dell'amministrazione del Debito pubblico Ottomano per l'anno 1920-21.*

Collegio degli ingegneri navali-meccanici in Italia, Genova: *Sul ripristino della R. nave "Leonardo da Vinci".*

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Cannavina a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CANNAVINA. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome dell'Ufficio centrale, la relazione sul disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301, relativo all'assistenza delle gestanti e dei figli illegittimi, nati nella zona delle operazioni belliche ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Cannavina della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni dei senatori Grassi al ministro della pubblica istruzione e Venzi al ministro della pubblica istruzione.

Avendo il ministro della pubblica istruzione fatto sapere che ha dovuto assentarsi da Roma, queste interrogazioni saranno rimandate alla seduta di domani.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Fratellini al ministro del tesoro. « Per conoscere, in seguito alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro della guerra nella tornata del 13 giugno 1922, a quale epoca il Governo intenda rimandare l'adempimento dell'impegno assunto verso gli antichi impiegati dello Stato e le loro famiglie, per una parità di trattamento di pensioni in confronto alle più recenti norme di liquidazioni ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PEANO, *ministro del tesoro*. L'interrogazione dell'onor. Fratellini mira a sapere quando il governo intenda provvedere per una parità di trattamento di pensione in confronto alle più recenti norme di liquidazione.

Avverto che veramente, nella tornata del 13 giugno 1922, il ministro Di Scalea dichiarò che si sarebbe studiata, nei limiti del possibile e compatibilmente alle esigenze del bilancio, la questione gravissima. Devo far presente all'onor. Fratellini, che, per quanto riflette i pensionati, vari provvedimenti furono adottati dallo Stato, vale a dire il R. decreto del 31 luglio 1919 n. 1304 che accordava lire 50 mensili di caro-viveri; la legge 26 dicembre 1920, n. 1827, che accordava lire 60 e il

Regio decreto 29 dicembre 1921 n. 1964, che accordava lire 70 mensili. In complesso sono lire 180 mensili che sono state date come caro-viveri.

Osservo che sarebbe certo desiderabile che lo Stato avesse potuto concedere anche di più, ma, date le condizioni dello Erario, e tenuto anche conto di ciò che fu fatto in altri Stati, come ad esempio in Francia, credo che quello che si è praticato da noi rappresenti già un grande sforzo per lo Stato.

La questione della parità è una questione molto grave, che deve essere studiata per trovar modo di non apportare maggiori oneri all'Erario, il quale non può assolutamente, nelle attuali condizioni, sopportare delle spese così gravi come quelle che deriverebbero da questa proposta. Ad ogni modo, dico che per ora non vi è alcuna idea di sopprimere il caro-viveri, come qualcuno aveva accennato.

Attualmente il caro-viveri si è prolungato di un anno, e ciò perchè consimili provvedimenti si prolungano di anno in anno.

Prego quindi l'onor. Fratellini di prendere atto di queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fratellini per dichiarare se è soddisfatto.

FRATELLINI. Se pure, con uno sforzo generoso di buona volontà, volessi dichiararmi soddisfatto della risposta, sento che, probabilmente lo stesso onorevole ministro rispondente mi negherebbe ogni fede. Lo scopo precipuo della mia interrogazione è stato quello di tener desto nel Governo il ricordo della ingrata sorte riservata a coloro che l'onorevole senatore Giardino, in una bellissima relazione, presentata per l'Ufficio centrale nello scorso anno, chiamò i benemeriti vecchi e fedeli servitori della Patria; è stato quello di provocare un affidamento di carattere sicuro, a termine certo, non uno di quei provvedimenti che si chiamarono allora, in quella discussione, a spizzico, per le provvidenze di equo-trattamento ai vecchi pensionati dello Stato; provvidenze che mentre sono reclamate dalle esigenze indeclinabili della giustizia, corrispondono al mantenimento leale di una antica promessa e all'adempimento rigido di un grande dovere.

Io ricordo che in quella occasione l'onorevole senatore Giardino scriveva nella sua rela-

zione che l'Ufficio centrale riconosceva ed affermava che altri importanti questioni di giustizia e di umanità restavano tutt'ora da risolvere in questa materia: chiedeva, nella ultima parte del suo ordine del giorno dell'Ufficio centrale, provvedimenti coordinati e completi, intesi ad assicurare tutto il possibile sollievo alle tristi condizioni dei vecchi impiegati dello Stato, forniti dell'antica pensione, oggi insufficiente alla vita.

Ora è bene il ricordare che, nella discussione che seguì, l'onorevole relatore rammentò che siffatta questione si affacciava per la terza volta al Senato e che era necessario che una buona volta fosse definitivamente risolta.

Quell'ordine del giorno riscosse il plauso del Senato, e il Governo, con la voce autorevole del Presidente del Consiglio, dichiarò di accettarlo.

Questo è il precedente! Dunque si tratta di una promessa solennemente fatta al Senato dal Governo per voce del suo autorevole Presidente! Ma poichè, dopo trascorso oltre un anno da quell'epoca, all'onorevole senatore Grandi, che per incidenza nella tornata del 13 andante ritornò sull'argomento, l'onorevole ministro della guerra rispose che, pur riconoscendo giustissime le osservazioni dell'onorevole senatore interpellante e pur riconoscendo stridente la contraddizione della nostra legislazione sulle pensioni, un provvedimento di carattere duraturo non transitorio aveva trovato resistenza ed ostacolo da parte del ministro del tesoro; e poichè l'onorevole ministro del tesoro in quel quel giorno non era nell'aula del Senato, io pensai che fosse utile, per la sincerità dei propositi, di provocarne oggi qui espressamente la manifestazione del pensiero.

Io penso, onorevoli colleghi, che in questa materia molti, o se non molti, parecchi tra voi, potrebbero portare una parola di maggiore competenza della mia, o perchè essi si trovano posti personalmente alla dura prova di questo iniquo trattamento, o perchè commossi dalla fosca visione di un avvenire pauroso per le persone care delle loro famiglie; ma poichè questi taluni, ispirandosi a un alto e delicato sentire, tacciono rassegnati, parmi utile e degno che parli colui il quale, come son io, è liberamente straniero ad ogni intento di personale interesse. (*Bene*).

Un provvedimento di natura organica, non già di carattere transitorio e instabile s'impone; non si può concepire un'opinione diversa; e s'impone come opera doverosa e giusta. È opera doverosa, onorevoli colleghi, quella di non permettere che vecchi servitori dello Stato, uomini i quali hanno consumato forse mezzo secolo della loro vita nel servizio devoto, affettuoso verso la patria, debbano, nell'ora delle infermità e della vecchiaia, trovarsi angosciati fra i triboli del bisogno nella impossibilità di procurarsi i mezzi per vivere. È opera giusta non solo perchè sopprime la intollerabile parzialità della sperequazione delle pensioni, ma perchè coloro i quali in questo momento percepiscono una antica pensione versarono, come rilasci allo Stato, la lira che valeva 100 centesimi, mentre oggi dallo Stato riscuotono la lira che ne vale 25. Dunque non solo è doveroso, ma è giusto un trattamento che corrisponda alle necessità della vita, ed al rilascio fatto quando lo Stato esigeva l'anticipazione dei mezzi dall'impiegato per proteggerne la vecchiaia.

Io ho sott'occhio, onorevoli colleghi, un quadro comparativo e dimostrativo di cui non do lettura per non angustiare il vostro spirito. Mi limiterò a due o tre ricordi, che sono quelli che vi dimostrano qual'è la condizione di trattamento tra i vecchi e i nuovi pensionati e qual'è la sperequazione tra gli stessi pensionati dello stesso momento. Non nomino le persone: le potrei anche nominare del resto, perchè non è un torto essere stato pensionato troppo bene o troppo male.

Un colonnello che ha preso parte alla guerra negli anni 1915-16-17 con 38 anni di servizio utili per la pensione, ha liquidato una pensione inferiore di qualche centinaio di lire a quella di suo fratello, che era maresciallo di fanteria, e che aveva avuto soltanto 35 anni di servizio. È un'antitesi in famiglia! il colonnello che ha prestato servizio per tre anni più del fratello, che è semplicemente maresciallo, ha liquidato una pensione minore.

Un capo stazione che ha prestato servizio per 43 anni di cui 10 come ispettore e che è collocato a riposo con 5000 lire lorde, trova vicino a sè un manovale manovratore che con 25 anni di servizio, ha liquidato oltre lire 7000, quasi il *maximum* delle antiche pensioni!

Un colonnello che ha 48 anni di servizio ed ha preso parte anche alla campagna di guerra del 1866, oltre all'ultima, perchè fu richiamato, ha liquidato la sua pensione a lire 5190 lorde!

Ora il Governo ha concesso dei sussidi di caroviveri, ma non mi pare che con questi sia stato risolto il problema. Allora l'onorevole Giolitti diceva: il problema va risolto con un temperamento organico, non con questi piccoli rimedi i quali non risolvono e non contentano, mentre aggravano, forse più di quello che non sia necessario, le condizioni dell'erario. Del resto - e questo è il motivo per cui in questo momento si agitano i vecchi pensionati che avevano avuto il beneficio del caroviveri - il tesoro ha già annunciato ufficiosamente che col giugno 1923 comincerà la parziale diminuzione del caroviveri per giungere poi alla soppressione completa.

PEANO, *ministro del tesoro*. Non ho dato nessuna disposizione di questo genere.

FRATELLINI. Mi fa piacere che ella possa pubblicamente smentire una notizia ufficiosa che gli organi del Ministero del tesoro hanno diffusa, per modochè le agitazioni sono avvenute precisamente in seguito a questo annuncio crudele.

E non occorre, onorevoli colleghi, che vi ricordi le condizioni delle vedove di antichi e venerandi magistrati, di illustri generali, di alti funzionari dello Stato, le quali appunto nel momento del maggior bisogno, negli ultimi anni della vita, non possono provvedere ai mezzi di sostentamento che con le 2000 lire soltanto di pensione loro concessa. E questo io penso che sia un delitto dello Stato, di fronte alla liquidazione delle pensioni di umili funzionari civili e militari che dopo soli 25 anni di servizio assicurano oltre 4000 lire alle loro vedove.

L'onorevole ministro dice: noi non abbiamo il bilancio che ci consenta di secondare questa domanda. Io dico che se il chiesto provvedimento è imposto come doveroso e giusto, di fronte ad un'opera doverosa e giusta, di fronte a una questione di principio e di così alta importanza, la considerazione economica dovrebbe passare in seconda linea.

Oh! lo Stato profonde tanto denaro in opere non sempre tutte indispensabili e vantaggiose! Onorevole ministro, ella potrebbe dare una

grande consolazione all'eroico contribuente italiano che almeno potrebbe vedere come una piccola parte della sua fortuna che svapora nelle attuali asprezze fiscali, viene consacrata ad un'opera riparatrice e di giustizia come questa. (*Benissimo*).

Non faccia e non permetta, onorevole ministro, che l'opera di riparazione sia devoluta a quella grande livellatrice dell'umanità che è la morte. La politica temporeggiatrice del *cunctator* potrebbe determinare la più amara irrisione. Io spero, onorevole ministro, che ella troverà una maniera per poter risolvere questa grande questione che tocca non soltanto la giustizia, ma tocca l'anima nel sentimento della pietà per delle povere vecchie costrette con tre lire e mezzo al giorno a provvedere a quello che è necessario per la vita, mentre furono le mogli di alti funzionari consacrati al servizio dello Stato. Se lo spirito di sacrificio, di abnegazione e di rinuncia, se i sentimenti di nobile fierezza vietano a coloro che sono vittime di questa ingiustizia di venire a piangere quotidianamente alle porte del Governo e di far pubblica mostra dei cenci della loro miseria, non è per questo che lo Stato deve astrarsi, deve disinteressarsi della loro sorte, in un colpevole oblio, che è tanto più imperdonabile, in quanto è la testimonianza di ingratitude verso i vecchi e fedeli servitori della Patria. (*Approvazioni vivissime, applausi*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Giardino a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GIARDINO. A nome della Commissione per la verifica di nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore del tenente generale Gonzaga.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Giardino della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Cassis a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

CASSIS. A nome della Commissione per la verifica dei titoli di nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Com-

missione stessa sulla nomina a senatore del signor avv. Poggi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Cassis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 442); Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 443).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922; Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 ».

Trattandosi di un medesimo argomento, pur votandosi distintamente i singoli capitoli, si potrebbe fare una sola discussione generale di questi due bilanci.

Se non si fanno osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Prego quindi il senatore, segretario, onorevole Sili di dar lettura di questi disegni di legge.

SILI, segretario, legge:

(V. Stampato nn. 442, 443).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare al primo iscritto onorevole senatore Gallini.

GALLINI. Onorevoli colleghi, il tema della riforma giudiziaria è uno dei più scabrosi e appassionanti, perchè tocca dei grandi e legittimi interessi regionali, offende delle vetuste e nobilissime tradizioni ed espone, per conseguenza, chi ne parla all'antipatia e alla disapprovazione. (*Commenti, proteste*).

Ma il tema è urgente, superlativamente urgente, e, d'altra parte noi siamo stati collocati in questi alti seggi per poter distinguere i grandi interessi della nazione dai meno grandi interessi delle regioni e delle classi e armonizzarli tra di loro. Onde io, che so di dover dire

cose, che non a tutti saranno gradite, io invoco innanzi tutto la vostra benevolenza e la vostra assoluzione, almeno in grazia della profonda convinzione che ho di adempiere ad un dovere.

I molteplici tentativi di riforma giudiziaria (che superano la trentina) hanno dato sempre degli scarsi risultati, perchè, a mio modo di vedere, non si è voluto o saputo distinguere l'esigenza obiettiva dell'amministrazione della giustizia di fronte alle popolazioni, dalla esigenza, direi, subiettiva degli organi che amministrano la giustizia, cioè della magistratura.

Io vi chiedo il permesso di parlare brevemente e separatamente dell'uno e dell'altro lato della questione.

E prima di tutto io penso: per una radicale riforma giudiziaria occorrerebbe seguire questa linea diritta: Cassazione unica o Corte suprema di giustizia; Corti di appello regionali; Tribunali provinciali; Preture con aumentata competenza; il che porterebbe di conseguenza immediata, che cadrebbero quattro Corti di cassazione, sei o sette Corti di appello, ottanta Tribunali, nessuna Pretura.

Sulla unicità della Corte di cassazione ci sono delle obiezioni gravi di carattere politico, ma non credo che ci siano obiezioni resistenti di carattere dottrinale. Questo istituto della Cassazione, che abbiamo copiato dalla Francia, intanto ha ragion d'essere in quanto è unico regolatore della giurisprudenza. E in Italia abbiamo la unicità della Cassazione per due terzi almeno.

La Cassazione è unica in materia penale, in materia tributaria, in materia elettorale, in materia ecclesiastica; rimangono cinque Corti di cassazione per tutto il resto.

Ora, con cinque corti di cassazione, pur avendo un Codice unico, abbiamo cinque diverse legislazioni. Perchè, si può dire, non vi è causa, non vi è questione di diritto, in cui non vi sia dissidio tra le Corti supreme.

Lo sappiamo noi avvocati, che, quando dobbiamo assumere una causa, dobbiamo guardare sotto quale Corte andremo a finire, poichè sappiamo che « Cassazione che vai, giurisprudenza che trovi ».

Io potrei fare un elenco sterminato di casi di stridente contraddizione tra le Corti supreme, ma voglio chiedervi il permesso di ricordarvi,

come esempio, un solo caso abbastanza recente e che riguarda nientemeno che la costituzione della famiglia.

Nel nostro codice civile sta scritto che si può annullare un matrimonio per errore nella persona. Ora la Corte di Cassazione di Torino in una recente decisione ha ritenuto che errore nella persona significhi non solo l'errore *nella persona* fisica, ma anche l'errore nella persona civile, morale, religiosa.

Conseguentemente ha annullato un matrimonio su richiesta di una signora, la quale aveva creduto di sposare un cittadino italiano cristiano e aveva sposato un cittadino turco!

La Corte di Cassazione di Roma, in una recente rumorosa causa, ha ritenuto invece, che le parole errore nella persona significhino esclusivamente la persona fisica, cioè quando si sposa una persona per un'altra. Cosicché questa signora ha potuto vincere la causa, perchè contendeva nella giurisdizione di Torino, l'avrebbe perduta, se avesse litigato nella giurisdizione di Roma. In altri termini è la costituzione della famiglia che è trattata diversamente fra i cittadini secondo la regione in cui si trovano! E questi casi sono tali e tanti che riempiono le raccolte di giurisprudenza e ognuno, che ne è pratico, lo sa.

Ora contro la Cassazione unica non vi possono essere obiezioni di carattere dottrinale. Spesso, con una forma piuttosto volgare, si sente dire: anche la Cassazione unica cambia, come avviene in Francia. È vero, cambia, ed io soggiungo: deve cambiare. Il Tribunale più conservatore del mondo, che è quello della Sacra Rota Romana, ha scritto nel suo stemma il motto: *Rota aliquando rotat*, perchè anche esso ammette il progresso.

Ora quando la Cassazione cambia, ed è unica, cambia per tutti i cittadini, quando invece cambia una Cassazione territoriale, cambia soltanto per una regione, e quindi disparità di giustizia.

Che sia logico e giusto arrivare alle Corti di appello regionali e ai Tribunali provinciali mi pare una cosa non molto discutibile, come non è discutibile la necessità di aumentare la competenza dei pretori. C'è in corso dinanzi a noi il progetto di aumento della competenza che rappresenta poco più, anzi poco meno, dell'aggiornamento del valore dell'8 moneta, per-

chè le 1500 lire del 1865 sono forse più delle 5.000 lire contenute nel progetto attuale. Ma vi sono anche altre competenze che si dovrebbero attribuire ai pretori.

Per esempio la competenza procedurale per le espropriazioni immobiliari. Adesso per espropriare un fondo del valore di 100 lire bisogna andare al tribunale, bisogna fare lo stesso numero di atti, e, forse, sostenere la stessa spesa, che per espropriare una tenuta od un palazzo. Quindi necessità di attribuire al Pretore anche questa modesta competenza.

Questa sarebbe la linea diritta, che io ho nella mia mente, di una riforma giudiziaria, guardata dal punto di vista dell'interesse delle popolazioni; ma vi è l'altro lato, più delicato, che riguarda la magistratura. Io ne parlerò brevemente appunto perchè il tema è così delicato che il parlarne molto esorbita dal mio proposito.

Onorevoli Colleghi. Mezzo secolo preciso di vita vissuta fra giudici e avvocati, fra tribunali ed uffici amministrativi mi consente di affermare che alla nobilissima missione, alla quasi divina missione di rendere giustizia fra gli uomini, corrisponde una vita di sacrifici, di dolori e di amarezze, che non ha mai avuto adeguato corrispettivo. Si è sempre considerato il magistrato come un funzionario amministrativo qualunque, e si è paragonato il suo stato a quello degli altri funzionari. Ora la magistratura non è una funzione burocratica, la magistratura è un potere, che ha nelle mani il patrimonio, l'onore, la libertà dei cittadini; e bisogna assolutamente metterlo nella massima indipendenza: indipendenza morale, indipendenza politica, indipendenza economica. Il magistrato, che è costretto a combattere per le prime necessità della vita, per mantenere la famiglia, per pagare la pigione, non può avere quella indipendenza di cui ha bisogno. Quindi prima e logica conseguenza di questa tesi è che bisogna dare al magistrato una posizione economica eccezionale, che lo renda indipendente dalle piccole miserie della vita, che gli dia il modo di amministrare senza preoccupazioni individuali.

Se si fossero seguiti questi criteri, non avremmo avuto quella serie di abusi che, purtroppo, sono stati disastrosi per il prestigio della giustizia, ed hanno messo in condizione

di tortura i magistrati. Non avremmo avuto - mi pesa il dirlo - quella deformazione dell'ordine giudiziario, che è l'associazione dei magistrati, la quale parla in nome della magistratura, mentre in nome della magistratura ha diritto di parlare solamente il guardasigilli. Taluni guardasigilli hanno avuto il torto di trattare quasi da potenza a potenza con questa associazione di irrequieti, recando così offesa all'amor proprio di quelli che all'associazione non hanno voluto appartenere.

E mi fermo su questo tema scabrosissimo.

Aggiungo però che altre gravi iatture di questo genere non avremmo avuto, se si fosse seguito il criterio di fare una buona posizione economica ai magistrati. Non avremmo avuto comizi di magistrati di data recente con tendenze sindacalistiche, con ordini del giorno di minaccia e di ribellione allo Stato. E a questo proposito io voglio rilevare un grave monito che la Commissione di finanza con la sua alta autorità ha scritto nella perspicua relazione del bilancio: « La vostra Commissione - scrive il relatore - non può non rivolgere un caldo invito al Governo perchè usi di tutta la sua autorità, e di tutta la sua virile energia, perchè sia evitato lo spettacolo poco edificante di magistrati, associati o no, più o meno sindacati, che assumono atteggiamenti poco rispondenti al prestigio ed alle tradizioni dell'ordine giudiziario. Codesta può essere anche una questione di disciplina, che, se riuscisse ad indebolirsi, avrebbe effetti deleteri, come in qualche caso, fortunatamente raro, si è verificato, e fonte di disservizio per gli stessi funzionari della giustizia ed organi dipendenti ».

Il monito non ammette commenti.

Altra non indifferente iattura derivata dal mancato buon trattamento alla magistratura è lo imperversare delle giurisdizioni speciali, che, come scrive il Cogliolo, infestano ed appestano la nostra legislazione, e che sono state create in gran parte per far posti in alto e concedere indennità ai magistrati.

Non avremmo avuto quell'altro provvedimento burocratico, in virtù del quale i magistrati di Corte d'appello o di cassazione vanno, o si suppone che vadano, al Ministero di grazia e giustizia a trattare delle pratiche, e viceversa i funzionari del Ministero vanno, o si suppone, che vadano alle corti di appello e alle

corti di cassazione a scrivere delle sentenze; come se scrivere sentenze ed emarginare pratiche fosse lo stesso mestiere.

Non avremmo avuto infine - ed è questa la nota più triste - i processi per corruzione di magistrati, di che proprio in questi giorni la Città Dorica manda un'eco dolorosa.

Onorevoli colleghi, io ho finito: mi premeva di finir presto queste mie lamentazioni. Mi auguro che un Governo veramente forte affronti il grave problema della riforma giudiziaria, problema nazionale di prim'ordine, la cui soluzione è necessaria per restituire alla giustizia di fronte alle popolazioni il suo prestigio, e per attribuire ai magistrati il benessere e il decoro, del quale hanno assolutamente bisogno nell'esercizio del loro alto ministero. (*Approvazioni vivissime e molte congratulazioni*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Tassoni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TASSONI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1920, numero 1894, si concede una indennità speciale agli ufficiali e sott'ufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Tassoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Venzi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VENZI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 28 dicembre 1921, n. 1861, 3 gennaio 1922, n. 1 e 2, 2 febbraio 1922, n. 27, 5 febbraio 1922, n. 32, e 13 marzo 1922, n. 289, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme sul concordato preventivo ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Venzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di un disegno di legge.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Do mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Conversione in legge del Regio decreto del 30 novembre 1919, n. 2465, recante provvedimenti per la linea navigabile di seconda classe fra Treviso e Casier ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione sui bilanci della Giustizia.

Ha facoltà di parlare il senatore Del Giudice.

DEL GIUDICE. Onorevoli colleghi, sarò non meno breve del senatore Gallini. Il bilancio dell'interno, approvato la scorsa settimana dal Senato, presentava per l'anno 1921-22 un aumento nella spesa di 135 milioni sull'esercizio precedente, e quello per l'anno 1922-23 un aumento di circa 7 milioni; in tutto pei due anni un aumento di 142 milioni.

Il bilancio che ora discutiamo della giustizia porta un aumento di 50 milioni e mezzo per l'anno 21-22, di cui gran parte sulla spesa ordinaria, e per l'anno 22-23 un ulteriore aumento di circa 25 milioni; un totale di 75 milioni.

Non so degli altri bilanci che man mano verranno alla discussione del Senato, ma presumo che il risultato sia a un dipresso il medesimo: un considerevole incremento di spesa. È tutto questo avviene nel biennio dal 1920 al 22, in un periodo nel quale era più profondamente sentito il bisogno di forti economie, in un periodo nel quale gli aggravii fiscali erano saliti a tale altezza da escludere la possibilità di andare più su, e quando da tutti gli organi del Governo si affermava solennemente il proposito delle economie. Questo proposito si credè tradurlo in atto con la legge 13 agosto 1921, la quale concedeva all'uopo per un certo tempo

facoltà straordinarie al potere esecutivo di semplificare e ridurre i congegni amministrativi dello Stato. Ma nei dieci mesi trascorsi dalla data della legge nulla sostanzialmente si è fatto; tanto che il Ministero chiede ora una proroga alla scadenza, proroga che noi per dovere concederemo, ma certo con speranza assai più scarsa di quella che ci animava quando demmo il primo voto.

Dicevo che non si è fatto nulla; con una sola eccezione però, che riguarda il Ministero di giustizia. Senonchè tale eccezione nel mio parere è peggio che nulla, e sarebbe stato desiderabile che fosse mancata del tutto. Essa è rappresentata dal decreto del 14 dicembre 1921, col quale il ministro guardasigilli del tempo volle riformare largamente l'ordinamento giudiziario dal primo ingresso nella carriera all'uscita da essa per ragione di età. Senonchè codesta riforma, attuata in applicazione della suddetta legge sulla burocrazia, non risponde ai fini della legge medesima, anzi vi contrasta apertamente. Infatti la legge mirava a sfrondare l'amministrazione civile, a sopprimere gli organi e le funzioni ritenute superflue, ad eliminare il personale esuberante, a ridurre le spese; laddove il decreto Rodinò non semplifica né sopprime nulla; al contrario complica l'organismo giudiziario, e aggiunge qualche nuova funzione a quelle già esistenti, cosicchè in definitiva ne risulta una maggiore spesa. È un provvedimento così grave preso in applicazione di una legge che determina i suoi fini, che segna limiti ben precisi al potere esecutivo, è venuto fuori improvvisamente esorbitando dai limiti legali e deviando dai fini prefissi. È dunque un atto arbitrario non contenuto nell'orbita della legge, e che perciò viola la norma statutaria messa a tutela della magistratura. In tal senso apparve siffatto provvedimento alla Commissione parlamentare presieduta dal nostro collega Zupelli, e così fu giudicato ancora dalla Corte dei conti, la quale nella osservanza scrupolosa della legge negò al decreto la registrazione ordinaria, ammettendolo, perchè costrettavi dalla legge, alla registrazione con riserva.

Io potrei qui dimostrare come il mentovato decreto di riforma giudiziaria riposi sopra una base essenzialmente illegittima; ma mi astengo dal farlo in questo momento, perchè credo più

conveniente rimandare il dibattito approfondito sulla questione, quando verrà dinanzi al Senato la relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva. Anche l'egregio relatore della Commissione di finanze, il quale nella sua sagacia e temperanza non disconosce l'enormità del provvedimento, consiglia di rimandare tale discussione a sede più opportuna.

Adunque io mi fermo a questo punto, e finisco come ho cominciato: finisco, onorevoli colleghi, col ripetere il vecchio ma sempre nuovo ritornello dell'antico magistrato romano: *delenda Carthago*. Sì, o signori, *delenda Carthago*; perchè la nostra Cartagine, la rocca nemica che abbiamo in quest'ora sotto gli occhi è il disavanzo di cinque o sei miliardi che paralizza e minaccia l'esistenza economica della Nazione. (*Bene, approvazioni*).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Mayer a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MAYER. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, concernente provvedimenti per la revisione delle pellicole cinematografiche e relative disposizioni fiscali e penali ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mayer della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presidenza del Presidente TOMMASO TITTONI

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione generale dei bilanci della giustizia.

Ha facoltà di parlare il senatore Morpurgo.

MORPURGO. Onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare per richiamare l'attenzione del Senato e dell'on. Guardasigilli sopra il servizio degli archivi notarili.

Trattasi di uffici della più grande importanza che dalla legge hanno la funzione delicatissima di assicurare la conservazione degli atti

notarili e di compiere su di essi tutte le operazioni di cui normalmente sono investiti i notari stessi durante i loro esercizi. Di più, tali uffici, per l'azione di vigilanza e di controllo che esercitano sull'esercizio del notariato, concorrono a garantire la pubblica fede nelle contrattazioni. Attualmente gli archivi notarili distrettuali e sussidiari sono in numero di 136: essi hanno particolare importanza nel Veneto, dove tutti sono provinciali e notevolissimo poi è tra gli altri quello di Padova, che conserva larga copia di preziosi documenti storici e sul quale altra volta si occupò in Senato il nostro collega on. Polacco, che mi compiaccio di vedere di nuovo fra noi, dopo il recente lutto domestico che lo ha colpito.

Sopra questo argomento, ma unicamente per la parte che riguarda il personale, richiamò l'attenzione del Senato nella tornata dell'8 dicembre 1921, anche il collega on. Lagasi con questa interrogazione: « per sapere se il ministro Guardasigilli intenda parificare per ciò che concerne gli stipendi e gli assegni temporanei e di pensione, gl'impiegati degli archivi notarili a quegli degli archivi Statali ». Il ministro Guardasigilli del tempo, on. Rodinò, rispondeva che era ancora *sub iudice* la questione se gli archivi notarili debbano o no essere parificati con gli archivi di Stato; per conseguenza in attesa di questa decisione, riteneva di non poter dare una risposta concreta all'interrogante on. Lagasi. Ora io mi permetto di riportare qui tutto intero il problema, non pure quella parte che riguarda il personale, ma anche quella che riguarda l'intera organizzazione dei servizi, e confido di avere il pieno assentimento dell'on. ministro Guardasigilli per due ragioni: la prima è che la Commissione interministeriale per la riforma della burocrazia respinse fin dal 4 aprile il progetto dell'unificazione con gli archivi di Stato e cade quindi la riserva dell'ex Ministro Rodinò. La seconda ragione è questa: che io non chiederò alcun contributo al Tesoro.

Secondo la legge organica del 16 febbraio 1913, n. 89 gli archivi notarili erano enti finanziariamente e amministrativamente indipendenti l'uno dall'altro e collettivamente autonomi nei riguardi finanziari, anche rispetto allo Stato. Il loro ordinamento era in funzione della rispettiva potenzialità economica. Ogni archivio

doveva bastare a se stesso: andava soppresso quando le sue entrate non fossero sufficienti a sopperire ad un minimo di spesa; gli stipendi degli impiegati erano stabiliti in relazione dell'ammontare dei proventi. Se non che questo congegno, che pur non mancava di pregi e di vantaggi, fu improvvisamente spezzato dal Decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629. Gli archivi, come ho detto, avevano entrate proprie e fra esse la più cospicua, quella su cui fondavasi la loro struttura economica, era rappresentata dalla tassa sugli atti ricevuti dai notari (art. 33 della tariffa).

Questa tassa avrebbe potuto benissimo sopperire alle crescenti esigenze degli archivi, ma l'articolo 15 del citato decreto trasformò detta tassa in una addizionale di quella del registro che fu stabilita da prima nella misura del 5 per cento e più tardi elevata al 7 per cento. Ed il successivo articolo 16 ne affidò la riscossione ai ricevitori per conto dell'erario.

In compenso l'articolo 20 dispose che nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia sarebbe stato iscritto apposito articolo per il pagamento degli stipendi e delle spese degli archivi notarili in base all'importo medio degli ultimi cinque esercizi. La portata di tale decreto, forse non esattamente valutata dal ministro delle Finanze che ebbe a promuoverlo, fu gravissima nei riguardi sia amministrativi sia finanziari. Molte disposizioni della legge notarile e segnatamente quelle coordinate al principio che ogni archivio dovesse bastare a se stesso, divennero inattuabili.

Non fu praticamente possibile assegnare agli impiegati di quegli archivi, i cui proventi sarebbero stati in aumento, i corrispondenti aumenti di stipendio stabiliti dalla legge. L'autonomia finanziaria reciproca tra gli archivi non ebbe più base e scomparve l'unificazione finanziaria dei loro bilanci, lasciando però sopravvivere, senza giustificazione e senza scopo, quella amministrativa che sulla prima si adagiava. La stessa autonomia finanziaria collettiva degli archivi, rispetto allo Stato, rimase gravemente vulnerata per il cunicolo che venne a stabilirsi tra i due bilanci, prima assolutamente indipendenti. In una parola il decreto 21 aprile 1918 sconvolse tutta l'economia della legge senza sostituire all'ordinamento distrutto un nuovo ordinamento. Ad eliminare i non pochi incon-

venienti che derivano da una situazione così anormale ed incerta, io penso che sia necessario ed urgente provvedere alla abolizione dell'ormai inutile autonomia degli archivi tra loro ed alla estensione al personale della riforma dei ruoli aperti. Ciò risponde non solamente ad una necessità, ma ad un impegno di legge, dopo che al personale fu concesso, al pari degli impiegati dello Stato, l'aumento minimo dello stipendio di L. 200 e, con la legge 13 agosto 1921 n. 1080, anche l'assegno provvisorio, salvo ulteriori liquidazioni dopo che fossero entrate in vigore le nuove tabelle. Il sistema dei ruoli aperti presuppone la costituzione del personale in un unico ruolo. Da quanto ho avuto l'onore di dire emerge la necessità di non prorogare più oltre questa riforma. E non si tema che essa abbia a portare un aggravio al bilancio dello Stato. Io ho già detto che non farò proposte di nuove assegnazioni da parte del Tesoro. Il Tesoro ha incamerato il gettito della tassa di archivio e con ciò si è assicurato un cospicuo cespite di entrata. Sono attualmente oltre 40 milioni all'anno e di questi cinque soltanto il Tesoro destina al mantenimento degli archivi, trattenendosi gli altri 35. Ora rinunciando ad una piccola parte ulteriore del reddito che ha dagli archivi, il Tesoro potrebbe rispondere alla imprescindibile esigenza di una più ordinata conservazione degli atti, ad un migliore adattamento dei locali, e ad un miglior trattamento del personale, assicurandogli condizioni pari a quelle che lo Stato fa ai suoi dipendenti forniti di eguali titoli e investiti di funzioni di eguale importanza. Ma non questo io propongo.

Io invece richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro guardasigilli e dell'onorevole ministro del tesoro, presso il quale egli vorrà farsi interprete, sulla somma di nove milioni che viene annualmente aumentata di circa 4 milioni, e che è il risultato di tasse di varia indole, riguardanti gli atti notarili e che si trova presso la Cassa depositi e prestiti sotto la denominazione: « sopravanzi degli archivi notarili ».

I cespiti coi quali sono stati costituiti i 9 milioni di cui ho parlato e coi quali si vanno accumulando annualmente circa altri 4 milioni, sono i diritti di copia, estratti, certificati, ricerche, ispezioni, diritto per iscrizione di re-

portorio secondo le disposizioni dell'art. 24 delle tariffe notarili. Sono questi proventi ulteriori degli archivi notarili, proventi i quali non sono acquisiti al tesoro ma si trovano in un conto speciale presso la Cassa depositi e prestiti. Ebbene io credo che una piccola parte di questi fondi possa essere destinata agli archivi notarili per riordinare i servizi ai quali ho accennato e per creare una condizione sostenibile dico appena sostenibile - ai funzionari i quali non hanno altra garanzia per loro che una misera iscrizione alla Cassa di previdenza, iscrizione che dà loro poche centinaia di lire all'anno dopo un lunghissimo servizio. Io non ho bisogno di aggiungere altro. La causa è così buona che la guasterei se volessi dilungarmi a dare altre spiegazioni ed entrassi in altri particolari, L'onorevole ministro guardasigilli, il quale ha mente e cuore aperti ad ogni causa giusta, sono sicuro che si farà paladino di questa presso il suo collega del tesoro, al quale in sostanza non altro si domanda, che di non incamerare totalmente anche i sopravvanzi, e mi darà assicurazione di voler provvedere, non solo, ma provvederà con la massima sollecitudine, come il caso merita. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mortara.

MORTARA. Onorevoli colleghi. Non ho l'abitudine di parlare sui bilanci per trattare le questioni di carattere generale a cui queste discussioni danno opportunità, perchè l'esperienza dimostra essere quasi sempre inutile di portare il contributo di pensiero e di studio su alti temi d'indole astratta in questa sede nella quale i ministri non possono, che fare, o devono limitarsi tutto al più a fare, vaghe promesse, che non è colpa loro se quasi mai avrebbero il tempo di mantenere.

Prima di entrare negli argomenti specifici per il quale ho chiesta la parola, devo però fare un rilievo sul discorso testè pronunciato dall'onorevole collega Gallini. Egli ha accennato che la insufficienza del trattamento economico sia causa di molti mali per la funzione giudiziaria; e in massima ha detto alcune cose giuste, che la mia esperienza controlla. Ma fra gli effetti a cui ha accennato ve n'è uno contro cui devo protestare, non a nome mio personale, che sarebbe superfluo, ma a nome della magistratura italiana.

Egli ha detto che la corruzione dei magistrati è uno degli effetti di questa scarsa remunerazione, ed ha citato l'esempio di un clamoroso processo che sta per dibattersi a Firenze. Ora, onorevole Gallini, che nel grande numero di magistrati, nell'infinito numero di magistrati che l'Italia ha avuto in questi 60 anni della sua vita di nazione ci sia stato un caso clamoroso come quello a cui lei ha accennato, non dimostra nulla in favore della tesi, sia pure generosa nelle intenzioni, che lei ha esposto. I magistrati italiani sono avvezzi a sopportare anche le privazioni, ma a non tralignare mai dai loro doveri nè a lasciarsi corrompere da chicchessia. Questo lo affermo altamente, con l'orgoglio di chi, essendo a capo della magistratura italiana, conosce i suoi colleghi, conosce le loro sofferenze, conosce le loro virtù.

E vengo modestamente all'oggetto del mio discorso. Io ho avuto il dispiacere di proporre al carissimo mio amico onorevole ministro guardasigilli in questi ultimi giorni una interpellanza ed una interrogazione. Dico che « ho avuto il dispiacere », perchè si capisce che quando noi senatori, che non serviamo, interessi elettorali, come opportunamente rammentava l'onorevole Gallini, presentiamo un'interpellanza, presentiamo una interrogazione, è perchè c'è qualche cosa nel meccanismo, nella attività governativa che, almeno al nostro onesto giudizio, sembra che non sia regolare. Credo che mi sia lecito parlare degli argomenti di codesta interpellanza e di codesta interrogazione in questa sede di discussione generale del bilancio, perchè alla amministrazione della giustizia direttamente si riferiscono così l'interrogazione come l'interpellanza, e perchè, parlandone oggi, io mi risparmio di discuterne in altra occasione e di far perdere tempo al Senato in altre sedute.

Cominciamo dalla interrogazione. Io ho interrogato l'onorevole ministro guardasigilli e l'onorevole ministro del tesoro per conoscere: « 1° Perchè ad altissimi, magistrati, collocati a riposo dal 31 gennaio prossimo passato, non sia stata finora corrisposta la differenza fra la pensione già liquidata dalla Corte dei conti e lo stipendio di cui erano provvisti, in conformità dell'articolo 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921 (che è quel decreto stigmatizzato dal collega Del Giudice, il quale attualmente è in

vigore). 2° Se e quando il Governo si deciderà a dare esecuzione all'altra disposizione dello stesso articolo del decreto Rodinò, concernente la corresponsione ai predetti magistrati della indennità di carica di cui erano provveduti al tempo dell'improvviso loro allontanamento dalle funzioni per la decretata abbreviazione del limite di età utile al servizio. 3° Se al Governo, e in particolare al ministro della giustizia, non sembri che tali provvedimenti siano di assoluta urgenza, non meno per il riguardo dovuto alle alte benemerenze dei magistrati sopra indicati, posti repentinamente in disagio gravissimo, che per attestare reverenza alla magistratura italiana dall'opera loro per tanti anni degnamente onorata ».

Di questi tre punti io non ho avuto una risposta esauriente per iscritto, come l'avevo domandata, che al terzo; e non era da dubitare che l'onorevole Guardasigilli mi rispondesse che egli riconosceva doveroso di non ritardare l'adempimento del dovere dello Stato verso questi benemeriti e altissimi magistrati. Ma poiché la risposta mi è venuta dal solo Guardasigilli e non anche dal ministro del tesoro (ed oggi che parlo è trascorso il termine regolamentare per avere la risposta scritta, quindi posso dire con esattezza che il ministro del tesoro non mi ha risposto), posto dunque che ho avuto risposta solo dal ministro guardasigilli, è naturale che questa risposta sia manchevole. È una manifestazione di buona volontà della quale non dubitavo, è una manifestazione del pensiero dell'onorevole guardasigilli, perfettamente conforme al mio, circa il modo di adempiere questi obblighi verso i magistrati; ma è appunto il lato materiale della questione, cioè il definire come debbono essere adempiuti questi doveri verso i magistrati collocati in riposo, che non risulta ancora chiarito. Voi avete già notizia, per averne udito parlare, dell'improvviso abbassamento dei limiti di età; si tratta di un provvedimento opportuno e lodevole; poiché sono stato il primo a proporlo molti anni fa e sarò uno dei colpiti da questo provvedimento, e colpito in epoca non lontana, la mia è approvazione non sospetta.

Però non si trattava di licenziare dei servitori infedeli, si trattava di troncargli all'improvviso legittime aspettative di magistrati onorandissimi, consacrate dalle leggi; e quindi tanto nel progetto del ministro Sacchi, che fu il

primo ad accogliere la proposta, come in quello successivo che presentai io alla Camera dei deputati e che, onorevole Gallini, poneva il problema della riforma giudiziaria nella sua intierezza, come lei appunto desidera, ma che nessuno volle prendere in considerazione, tanto in quel mio progetto come in quello dell'onorevole Fera, che succedette a me, si proponeva che ai magistrati collocati in riposo anticipatamente fosse mantenuto il trattamento economico attuale fino al raggiungimento del 75° anno di età, vale a dire fino a che questo trattamento avrebbe dovuto cessare secondo le leggi vigenti e cioè al momento del loro naturale licenziamento. Quando l'onorevole Rodinò preparò quel suo decreto tanto incriminato, debbo dire, ad onore del vero, che inserì nel medesimo una disposizione perfettamente identica a quella che i suoi predecessori avevano formulato; e fu l'ostilità, io non so se devo dire del ministro del tesoro o della burocrazia che siede al ministero del tesoro, che in un primo momento fece cancellare intieramente la disposizione, per modo che il decreto era pronto per essere presentato alla firma Reale con il puro e semplice licenziamento di questi magistrati con trattamento ordinario di pensione. Per buona sorte il ministro Rodinò, a mia esortazione, col consenso e l'appoggio del presidente del Consiglio di allora, trovò la forza di tornare alla carica e di insistere presso il ministero del tesoro e strappare una mezza concessione, la quale si tradusse nell'articolo 136 del suo decreto.

Ai magistrati che immediatamente andavano a riposo per effetto della prima applicazione di questo decreto, si sarebbe usato un trattamento fino ai settantacinque anni consistente nella differenza tra lo stipendio e la pensione e nell'indennità di carica loro attribuita dalla legge dell'aprile 1921. Nessuna diminuzione economica dunque, per questi magistrati; per gli altri, che fossero andati a riposo anche solo quindici giorni dopo l'applicazione del decreto Rodinò, soltanto per un triennio si volle mantenuto eguale trattamento: c'è appunto tra noi qualche onorevole collega, che ha avuto la disgrazia di essere collocato a riposo pochi giorni dopo l'entrata in vigore del decreto Rodinò e di subire questa disparità che apparisce poco equa.

Ad ogni modo questo gruppo di magistrati, colpiti spiacevolmente da quel provvedimento si era rassegnato alla sua sorte; ma la sua sorte

qual'era? essi dovevano ricevere contemporaneamente la differenza tra lo stipendio e la pensione e l'indennità di carica a norma della legge dell'aprile 21. Ma, come al solito, dal Tesoro - non voglio dire dal ministro del tesoro - ricevettero invece una di quelle "graziosità" che non mancano mai quando si tratta dei rapporti del tesoro con l'autorità giudiziaria.

Gli onorevoli colleghi rammentano che una indennità di carica era stata stabilita per tutti i funzionari dello Stato, capi di servizio, con un decreto dell'ottobre o del novembre 1919, nell'occasione dell'applicazione del sistema dei ruoli aperti. Queste indennità di carica erano state stabilite in varia misura: ai direttori generali dei ministeri era stata attribuita una indennità di 5000 lire; prima le cifre di questa indennità erano diverse, ma poi essa si livellò per tutti i direttori generali nella somma di 5000 lire.

Ai consiglieri di Stato, ai consiglieri di cassazione, ai consiglieri della corte dei conti, che dovrebbero essere nella gerarchia almeno allo stesso grado dei direttori generali e che in realtà esercitano funzioni di molto superiori, fu assegnata una indennità di carica di 1500 lire.

Ai presidenti di sezione del consiglio di Stato, della corte dei conti, della corte di cassazione, ai primi presidenti delle corti di appello, ai procuratori generali, fu assegnata una indennità di 2000 lire: questi funzionari sono tutti di grado superiore ai direttori generali che avevano 5000 lire.

Finalmente al primo presidente della cassazione e al procuratore generale, al presidente del consiglio di Stato e al presidente della corte dei conti, fu data, con inaudita generosità, la stessa indennità di carica che era data ai direttori generali.

Questo era lo stato di cose stabilito nel novembre 1919.

La magistratura, negli anni terribili che abbiamo passato dopo la guerra, era in condizioni deplorabilissime dal punto di vista economico: vi furono lagnanze e agitazioni. Il Guardasigilli onorevole Fera nel 1921 riuscì a far riconoscere dal tesoro una volta tanto la giustizia di un provvedimento un po' largo a favore dei magistrati; e poichè questo provvedimento doveva essere dato in forma che

non facesse scattare subito le cupidigie individuali nelle altre branche dell'amministrazione pubblica, fu concretato nella legge dell'aprile 1921 come una indennità di carica a tutti i magistrati nei loro vari gradi; indennità di carica che per i magistrati di grado superiore ai consiglieri di cassazione, fu fissata nella cifra di 8000, lire, che si intendeva e fu effettivamente aggiunta alla precedente. Perciò questa nuova indennità rappresentò un aumento dell'indennità di carica anteriore; invece di avere 5000 lire io ed il collega Perla, per esempio, abbiamo avuto 13,000 lire; i presidenti di sezione di cassazione e del consiglio di Stato, invece di avere 2000 lire ne hanno avute 10,000, i consiglieri di cassazione, di Stato e della corte dei conti invece di 1500 ne hanno avute 9500, e così rimase ferma fino ad oggi l'indennità.

Che cosa salta ora in mente al tesoro! Di obiettare che poichè il decreto Rodinò parla di indennità ai sensi della legge dell'aprile 1921, si devono dare 8000 lire soltanto ai primi presidenti di corte d'appello collocati a riposo anticipatamente; così che, quelle miserabili 2000 lire antecedenti si vorrebbero così tolte. È una economia di ben poco, tanto più che si devono pagare quelle indennità solo per pochissimi anni; ma è una cosa che fa vergogna allo Stato, specialmente trattandosi di personaggi di tale grado e benemerenzia; lo dico ad alta voce e con ferma convinzione, perchè eguale al mio è il pensiero dell'onorevole Guardasigilli, che non vorrebbe discutere questa questione e invece è costretto a discuterla da due o tre mesi con il tesoro senza riuscire a risolverla.

Se il tesoro non vuole capire che ciò non è nella dignità dello Stato, se non vuole rispondere in modo categorico e adesivo alle richieste lodevolmente fatte dall'onorevole ministro Rossi, faccia egli assegnare ai magistrati quello che il tesoro crede; ma paghi una buona volta questo debito, perchè il peggior modo di trattare i creditori è quello di non dar loro nulla. E se il tesoro insisterà nella sua tesi assurda, i magistrati avranno la via aperta per ricorrere ai tribunali, perchè essi hanno un diritto di credito verso lo Stato e potranno far valere le loro ragioni. Il non pagare nè quella misera differenza, nè l'indennità di carica stabilita dalla legge dell'aprile 1921 è la peggiore illegalità che si possa commettere. Non è lecito

non dare nulla a chi deve avere, sol perchè si dubita che il suo credito sia inferiore a quanto egli richiede. Quindi esorto l'onorevole Guardasigilli ad uscire al più presto possibile da questa illegalità. Non aggiungo altro su su questo argomento e passo a parlare della interpellanza che presentai parecchi giorni, addietro, precisamente il 28 maggio u. s.

L'interpellanza mia è così concepita:

« Il sottoscritto senatore, ritiene che il mandato legislativo per la riforma delle leggi sull'ordinamento giudiziario, conferito al Governo con l'articolo 12 della legge 13 agosto 1921, sia stato esaurito con la promulgazione del regio decreto 14 dicembre 1921 (che è il decreto Rodinò), salva la facoltà di emanare semplici norme transitorie e regolamentari, per l'attuazione di quel decreto; e per conseguenza ritiene che qualsiasi nuova norma relativa all'ordinamento giudiziario debba essere emanata mediante legge in ossequio all'articolo 70 dello Statuto.

« Desiderando conoscere su questo tema il pensiero del Governo, e promuovere la manifestazione di quello del Senato, il sottoscritto interpella sull'argomento l'onorevole ministro della giustizia ».

L'interpellanza mi pareva urgente, ma non urgentissima; quindi d'accordo ne fu differita di qualche giorno la discussione. Ebbi il piacere, leggendo la relazione elegantemente scritta e giudiziosamente pensata dal collega onorevole Spirito, di intravedere, se non nelle parole del testo, per lo meno nell'animo (non posso dire nello spirito) del relatore onor. Spirito, la tendenza a pensare come io ho dichiarato di pensare in questa mia interpellanza; e devo anche aggiungere, perchè sono parecchi giorni ormai che l'interpellanza è stata depositata e pubblicata, che ho avuto il conforto di sentire, da eminenti parlamentari, da antichi ministri guardasigilli, da esperti uomini politici di prim'ordine; confermare il punto di vista fondamentale della mia interpellanza, cioè che il mandato legislativo per la riforma dell'ordinamento giudiziario, bene o male, sia stato esaurito col decreto Rodinò (il collega Del Giudice dice: male). E, onorevoli colleghi, mi pare che ci sia un argomento di buon senso tanto semplice quanto convincente per dimostrare che la soluzione in questi termini è intuitiva:

supponete che invece di essere oggi al potere il ministro guardasigilli Luigi Rossi, fosse ancora alla custodia del portafoglio della giustizia l'onorevole Rodinò; ma che direbbe per prima la Corte dei conti, che direbbero il paese e il Parlamento, se l'onorevole Rodinò uscisse con un decreto in cui si dicesse: Attesochè mi sono sbagliato nel fare la riforma dell'ordinamento giudiziario, in esecuzione del mandato ricevuto dalla legge dell'agosto 1921, faccio un nuovo decreto con cui annullo il precedente e ne cambio le disposizioni...? E poichè oggi si parla di prorogare i poteri del Governo riguardo alla riforma della burocrazia, senza augurar male a nessuno, e quindi senza augurare all'attuale Ministero di non campar tanto che basti a completare trionfalmente, se è in grado di farlo, la riforma così difficile, che si direbbe se oggi il ministro Rossi abrogasse, modificasse, le disposizioni del decreto Rodinò, desse una fisionomia nuova, diversa, alla riforma giudiziaria, quindi all'edificio dell'ordinamento giudiziario, e domani il suo successore si accorgesse che anche lui ha sbagliato e in virtù dei pieni poteri facesse una terza riforma dell'ordinamento giudiziario? E se, il cielo ne scampi, si avesse una seconda proroga, si dovrebbe dire che il Governo è investito a perpetuo dei pieni poteri per disfare e ridisfare l'ordinamento giudiziario; e dico disfare e ridisfare perchè questa è materia tanto pericolosa, che, quando ci si mette le mani coi pieni poteri è facilissimo ingannarsi, è facilissimo commettere errori. Gli errori commessi in una materia fondamentale quale è l'ordinamento di uno dei poteri dello Stato più importanti, cui spetta la tutela dell'onore, della vita civile e dei diritti dei cittadini, gli errori commessi in questa materia, si scontano per molti anni e si riparano molto difficilmente; anzi può accadere che la buona volontà di ripararli induca a commettere nuovi errori.

Ad ogni modo, mentre ho ragione di credere che precisamente l'onorevole Guardasigilli, per le notizie che ho avuto, che sono state date anche pubblicamente, abbia tutta la buona volontà di fare una cosa diversa da quella del suo predecessore, emendando a sua volta l'ordinamento giudiziario, dell'onorevole Rodinò, sono altrettanto convinto che alla sua buona volontà non corrisponda, per mio giudizio,

la bontà intrinseca dei provvedimenti che egli ha escogitati. E siccome intorno a questi provvedimenti gravi discussioni si sono già accese, anche in forma non completamente gradita alla nazione, che vorrebbe vedere in questo argomento portata la massima serenità e la massima altezza di tono nella discussione; e poichè soprattutto i concetti di riforma che nutre in petto l'onorevole Rossi non hanno niente a che fare coi fini della riforma della burocrazia stabiliti nella legge del 13 agosto 1921, io ho proposto quella interpellanza per invitare il Governo a non abbandonare più la via maestra in questa materia che è l'obbedienza all'articolo 70 dello Statuto.

Ma supponiamo pure che il Governo abbia i pieni poteri ancora; supponiamo che la mia tesi di diritto costituzionale sui pieni poteri sia sbagliata; io scongiuro il Governo a non farne più uso in materia d'ordinamento giudiziario; poichè non è obbligo per il governo, una volta che bene o male li ha esercitati, non è suo obbligo di rinnovarne l'esercizio, ma è una facoltà che avrebbe eventualmente, e che io nego, ma non disconosco che altri può pensare che abbia.

Lo ripeto, e parlo come senatore e come magistrato, e parlo come sicuro interprete della grande maggioranza dei magistrati....

Voce. No.

PRESIDENTE. Onorevole Mortara se parlasse come senatore non si esporrebbe al diniego che è venuto da qualche suo collega.

MORTARA. Invito il collega che ha detto, no, a levarsi e a far vedere la sua faccia.

Non mi pare che sia stato un collega, sarà qualche persona che non ha diritto di parlare qui e che colla sua impudenza conferma la verità di quello che sto dicendo.

PRESIDENTE. Però rimane inteso che qualunque sia l'Ufficio che un senatore riveste, in Senato parla come senatore.

MORTARA. Onorevole presidente, Ella ha ragione, ma in una questione di questo genere in me la coscienza di magistrato e di capo del supremo collegio giudiziario italiano è inscindibile dalla coscienza di legislatore: è impossibile che io divida queste due personalità. Mi perdoni, onorevole Presidente, ma in questo momento, in questa materia, devo unirle e parlare in nome di tutte e due queste personalità. Io assicuro l'onorevole guardasigilli che la

grande maggioranza dei magistrati desidera si ritorni all'osservanza dell'articolo 70 dello Statuto, il quale vuole che le riforme all'ordinamento giudiziario si facciano per legge: è un desiderio così semplice, così onesto, così moderato, che non so come vi possa essere qualcuno che osi negare la giustizia di questa richiesta.

La mia interpellanza qui sarebbe finita, perchè non intendo discutere ora intorno alle idee dell'attuale ministro guardasigilli. Io le conosco perchè egli me le ha comunicate; ma dal momento che egli non ha invitato il Senato a discuterle, non ho diritto di parlarne.

Però spero che egli si deciderà ad invitare il Parlamento a discuterle in forma normale ed allora mi riservo anch'io di esaminarle, come potrà fare ogni altro senatore.

Avrei ancora due cose da dire, abbastanza importanti, se il Senato me ne dà venia, perchè non vorrei stancare i Colleghi.....

Voci. Parli, parli!

MORTARA.... cose che non riguardano il personale nè il funzionamento della giustizia.

Una riguarda l'imperversare dei divorzi fiumani. Io credo che tutti gli onorevoli colleghi comprendano a quale argomento accenno.

Centinaia e centinaia di coppie italiane hanno ottenuto dai tribunali di Fiume, già nel corso di tre o quattro anni, e quindi anche con sentenze pronunziate in un certo periodo in nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III Re d'Italia, il divorzio. Sventuratamente, per un errore giuridico - questo lo dico con tutte le riserve, perchè espongo una mia opinione personale che potrebbe essere anche sbagliata - le corti di appello italiane hanno creduto che si potesse concedere l'esecutività di queste sentenze in Italia. Perchè non sia considerata una leggerezza la mia, manifestando un'opinione diversa da quella di parecchie magistrature, dico subito che l'esecutività a queste sentenze è stata accordata, prima argomentando dal vigore fra l'Italia e Fiume della convenzione dell'Aja del 1905, che regolava la materia del divorzio fra l'Italia e i vari Stati allora esistenti, tra cui l'Austria Ungheria, poichè Fiume non era che un distretto dell'Ungheria. Ma questa tesi è evidentemente sbagliata sotto tutti i punti di vista; se non altro perchè parecchie delle sentenze delle quali l'esecutività si volle accor-

dare furono pronunziate in nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III Re d' Italia. È mai possibile che queste sentenze fossero legittime in Italia, ed esecutive in Italia, in virtù di un trattato fra l' Italia e Fiume che non aveva neppure nei suoi rapporti con l' Italia il carattere di uno Stato autonomo? Ma dopo, questo errore è stato da talune corti abbandonato. Si è detto: il divorzio adesso non è più un istituto contrario all'ordine pubblico interno, nè al diritto pubblico del Regno, perchè la convenzione dell'Aja in taluni casi lo ammette: quindi si può accordare l'esecutività alle sentenze quando il divorzio è pronunziato fra stranieri. Ora il dubbio che mi angustia e che mi fa parlare in questo momento è che qui non si tratti di divorzio pronunziato fra stranieri. È stato creato un metodo per il quale, mentre a Fiume si riconosce che un italiano ha perduto la cittadinanza italiana ed ha acquistato — notisi bene — la pertinenza al comune di Fiume, in Italia non sono affatto adempiute le condizioni per perdere la cittadinanza italiana a norma delle nostre leggi; tanto poco sono adempiute queste condizioni, che la grande maggioranza di queste coppie divorzianti non ha mai veduto le mura e le case della città di Fiume, nè il suo porto nè il suo golfo. E questo è a tutti noto.

Ora il Governo italiano ha adottato un espediente molto empirico, molto pericoloso, e, a mio avviso, molto impolitico. Il Governo italiano, di fronte al dilagare di questi divorzi, che ha finito col non poter ignorare, tanto più che varie personalità della vita pubblica nazionale si son trovate impigliate in questa ruota di scioglimenti matrimoniali, il Governo italiano è ricorso ad un articolo della legge sulla cittadinanza italiana e, provocato un parere del Consiglio di Stato, il quale ne aveva già dati negli anni precedenti altri conformi, comincia a proibire il riacquisto della cittadinanza italiana da parte dei divorziati con decreti del ministro dell'interno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ora io ho detto che questo è un espediente imprudente, per la ragione semplicissima che, col negare il riacquisto della cittadinanza, il Governo allontana dalla vita nazionale molte forze intellettuali, economiche e morali, che dato il gran numero di questi divorziati è certo che non torna conto di rendere estranee alla

cerchia della vita e degli interessi nazionali. Ho detto inoltre ch'è un espediente impolitico, perchè con questo sistema si va a suscitare una grave questione, questione delicatissima soprattutto rispetto all'altro ramo del Parlamento, ma anche in questo, la questione, cioè, se proprio si possa dire che chi ha acquistato la pertinenza al comune di Fiume abbia cessato di essere cittadino italiano. Noi abbiamo sentito tanto parlar qui dell'italianità di Fiume e dei sacrifici fatti dalla città olocausta, e tante altre belle nobili e generose cose furono dette in proposito; e voi volete sollevare questa questione spinosa, se l'acquisto della pertinenza al comune di Fiume induca la perdita della cittadinanza italiana?

Ma si tratta anche di un espediente ingiusto, perchè essendo moltissimi i divorzi che si sono compiuti e quelli che si vanno compiendo giorno per giorno, il Governo non saprà mai la lista completa di tutti i divorziati; colpirà a destra e non colpirà a sinistra, risparmierà uno e immeritatamente punirà un altro; e forse colpirà colui che pel divorzio aveva delle grandi attenuanti in gravissime sventure domestiche, poichè non bisogna dimenticare che il divorzio pei galantuomini, per le persone oneste e morali, è la cura del veleno: si prende nel momento in cui è indispensabile per salvare la vita; vale a dire è il rimedio eroico che qualche volta guarisce mali morali insopportabili.

Ora, che cosa fa il Governo per conoscere i nomi dei divorziati? Ho voluto informarmi su questo argomento. Il Governo ha diramato ordini alle questure perchè s'informino presso gli uffici di stato civile chi sono i divorziati; e le questure man mano che qualche sentenza di divorzio è trascritta nei registri di stato civile (si comprende che questa indagine da principio si fa con diligenza, ma poi sarà trasandata, ciò che accresce l'ingiustizia del sistema) raccolgono i nomi e li trasmettono al Ministero dell'interno dove questi nomi vengono fatti oggetto alla cieca di speciali decreti di divieto di riacquisto della cittadinanza italiana. Vengono fatti oggetto alla cieca, ho detto, ma bisogna che soggiunga che c'è qualcuno che ha la fortuna di poter dormire per tre mesi sullo scrittoio del funzionario incaricato della pratica (non faccio nomi, ma garantisco al

Senato che questo è accaduto e accade); ed allora il ministro dell'interno, passati i tre mesi, non ha più il diritto di vietare il riacquisto della cittadinanza. Altra ingiustizia questa che si aggiunge a quelle che ho rilevato. Senza dire che la fedeltà nel trasmettere le notizie dipende spesso del colore politico o religioso degli ufficiali di stato civile.

Ora, io parlo della questione in questa sede e davanti al ministro guardasigilli perchè si tratta di una questione di puro diritto. Il Governo avrebbe dovuto studiare in linea di diritto, già da molto tempo, se è possibile dare esecutività in Italia a sentenze di divorzio pronunziate a Fiume nelle condizioni in cui sono pronunziate, riguardo a persone che in realtà, per almeno il 90 per cento dei casi, non hanno perduto affatto la cittadinanza italiana, quando hanno ottenuto la sentenza di divorzio. Questo è il punto fondamentale della questione. E poichè parlo della magistratura, debbo dir subito che fra i procuratori generali, chiamati a esporre le loro conclusioni sulle istanze di delibazione di queste sentenze di divorzio, qualcuno aveva trovato il bandolo per risolvere esattamente la questione; ma sventuratamente la corrente nella giurisprudenza si era ormai affermata e non fu dato retta a chi suggeriva di verificare esattamente lo stato di fatto prima di ammettere queste sentenze al riconoscimento legale. È accaduto, per esempio, che due coniugi, noti artisti drammatici, fossero divorziati a Fiume e domandassero a Milano l'esecutività della sentenza di divorzio. La corte d'appello di Milano esaminò così, per la prima, le condizioni di fatto; e vide che mentre dagli atti risultava che le autorità di Fiume attestavano che l'ex marito aveva acquistato la pertinenza al comune di Fiume con domicilio nella città, via tale, numero tale, per la moglie questo non risultava; e non si poteva applicare la regola che la moglie segue il domicilio del marito per una ragione semplicissima, giacchè risultava dagli atti che da parecchi anni i coniugi erano separati per sentenza di un tribunale italiano, quindi la corte d'appello rifiutò la esecutività della sentenza. Quei bravi ex coniugi intascarono e tennero gelosamente custodita e segreta la sentenza della corte di Milano, e poichè il matrimonio era stato celebrato a Livorno (tralascio di parlare della ecce-

zione di incompetenza che si sarebbe dovuta sollevare per il fatto che essi erano ricorsi dapprima alla corte d'appello di Milano), rinnovarono la domanda alla corte d'appello di Lucca, competente per territorio, dove pare che riuscissero a presentare qualche nuovo attestato delle autorità compiacenti di Fiume, da cui sarà risultato che anche la moglie aveva preso il domicilio nel comune di Fiume.

La corte d'appello di Lucca concesse l'esecutività della sentenza di divorzio. Le due sentenze fra loro contrarie, per chi avesse vaghezza di vederle, sono pubblicate in un recente fascicolo della *Giurisprudenza Italiana* l'una accanto all'altra.

Riassumo la questione giuridica. In realtà i divorziati di Fiume sono per la grandissima maggioranza gente che non ha perduto la cittadinanza italiana; e quindi il divieto di riacquisto di questa cittadinanza, anche pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, può portare a promuovere una lite tra il cittadino ed il ministro dell'interno, perchè il diritto di cittadinanza è uno di quelli che si possono far valere dinnanzi ai tribunali; e quando un cittadino avrà provato che non ha compiuto gli atti necessari per la perdita della cittadinanza italiana, questa gli dovrà nuovamente essere riconosciuta.

Rimane un'altra questione: varrà o non varrà la sentenza di divorzio pronunciata? Varrà, perchè essa divenne cosa giudicata che rappresenta ormai la soluzione assoluta, irrevocabile, della controversia. Il tribunale dirà che il ministro dell'interno non può proibire il riacquisto della cittadinanza nel caso concreto; ma questo non ha che fare coll'argomento del divorzio; molte volte ne è già decisa la irrevocabilità anche in fatto, per virtù di un nuovo matrimonio celebrato a Fiume. (*Ilarità*). Vi è dunque una questione giuridica importante che può essere risolta o con un provvedimento legislativo o con altra forma, ma che merita tutto lo studio del ministro guardasigilli, giacchè è nell'orbita della sua competenza; s'intende previa intesa con gli altri ministri e col presidente del Consiglio. Ma io richiamo la sua attenzione sull'importanza e sulla gravità di questo argomento che è senza dubbio dei più interessanti per la vita nazionale e anche per la moralità delle famiglie italiane. Perchè oggi, fra le altre cose, si vedono casi nei quali di-

vorzi pronunciati a Fiume danno luogo a nuovi matrimoni contratti a Fiume senza che ancora in Italia sia stata resa esecutiva la sentenza. Per cui quella che è moglie di Tizio a Fiume, è moglie di Caio a Roma, e quello che è marito di Sempronia a Roma è marito di Mevia a Fiume. Sono disordini che è bene che cessino.

Avrei un altro punto pure delicato da toccare, sebbene di ordine meno generale. Ho avuto il dispiacere che mi capitasse fra le mani in questi giorni una relazione ministeriale fatta al consiglio del contenzioso diplomatico dal ministero degli esteri a proposito di una sentenza della corte di cassazione. La quale sentenza era stata pronunciata sopra questa questione. Un addetto, non però investito di rappresentanza diplomatica, un addetto ad una ambasciata o legazione straniera, non aveva pagato l'affitto delle camere che occupava. La povera padrona, che vive facendo la affittacamere, lo citò avanti al pretore, ed egli eccepì la immunità diplomatica per non pagare. Il pretore tuttavia lo condannò. Il tribunale in grado di appello giudicò in base a certe teorie italiane che spalancano le porte a tutte le prepotenze straniere e che son così male ricambiate all'estero (*approvazioni*), il tribunale, dico, copiando una nota del mio egregio amico e antico scolaro il prof. Anzilotti, diede ragione all'impiegato del corpo diplomatico.

La povera affittacamere ricorse alla corte di cassazione la quale, qualche mese fa, nel 31 gennaio di quest'anno, confermando una giurisprudenza che essa aveva stabilito già in altre sentenze, tra cui una del 20 aprile 1915, ritenne che i debiti verso il pizzicagnolo, verso il sarto e via dicendo, sono debiti personali e non dipendenti da funzione diplomatica e che la immunità diplomatica non vieta di condannare al pagamento di questi debiti. Quindi cassò la sentenza e rinviò ad un'altra sezione del tribunale perchè pronunciasse in merito. Ora il fatto è questo, che dopo pronunziata tale sentenza il decano del corpo diplomatico presso il governo italiano, non voglio dirne il nome...

CIRMENI. Si capisce.

MORTARA, presentò un *exposé* al ministro degli esteri richiamando la sua attenzione sopra questa specie di marioleria che aveva com-

messo la cassazione infrangendo il principio dell'immunità giurisdizionale della diplomazia. Il ministero degli esteri convocò subito il Consiglio del contenzioso diplomatico per avere il suo parere sulla questione.

Non voglio, perchè prima di parlare di argomenti delicati stabilisco la misura in cui è lecito parlarne, non voglio discutere la facoltà che il ministro degli esteri ha di chiedere su qualunque questione il parere del Consiglio del contenzioso diplomatico; ma poichè la causa non era esaurita, ma era ancora davanti al tribunale in sede di rinvio, domando se pare al ministro della giustizia che fosse quello il momento di provocare un parere, il quale aveva questo scopo (come dice la relazione ufficiale): « Il Ministero pregò l'onorevole Consiglio di volere esaminare la questione sotto i suoi vari aspetti, pronunziare il suo autorevole parere e formulare quei suggerimenti che stimasse più opportuni ». Suggerimenti a che scopo? È detto appresso: « sia per l'interpretazione delle norme di diritto internazionale sia per i provvedimenti che fossero da adottare ».

Ora quando si è pronunziata la corte di cassazione e la causa è pendente davanti al tribunale, io domando se ciò sia opportuno, e a quali provvedimenti alluda quella relazione; e domando anche che cosa sarebbe successo se l'ambasciatore italiano fosse andato al Quai d'Orsay a presentare un simile richiamo. (*Vive approvazioni*). Le manifestazioni del Senato mi confortano nel pensare che non ho fatto male (*approvazioni*) a sollevare la questione. Del resto io confido che la intenzione con la quale ho portato a conoscenza del Senato questo fatto sarà interpretata esattamente anche dal Governo, tanto più che avrei motivo di credere che il ministro degli esteri, personalmente, non sia stato lui a deliberare la immediata convocazione nè a dettare la richiesta di parere del Consiglio del contenzioso diplomatico.

Ad ogni modo spero che il Governo saprà prendere in considerazione il richiamo che ho fatto su questa delicatissima questione. (*Approvazioni*).

BENNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENNATI. Ho chiesto di parlare nella discussione generale, soltanto per far presenti al Senato le condizioni difficili in cui si trova, per

lo scarso numero di giudici, l'amministrazione della giustizia nella Venezia Giulia, ma più specialmente presso il Tribunale civile e penale ed il Tribunale commerciale di Trieste, ed in parte anche presso quella Corte d'appello, e per invocare dall'onorevole ministro opportuni provvedimenti.

Il personale colà disponibile è insufficiente al sollecito disbrigo della straordinaria mole degli affari che gli incombono. E per quanto si prodighi col massimo zelo e sia generalmente riconosciuta la sua alta capacità, mal riesce a corrispondere al bisogno.

Forse più che in altri paesi nella regione Giulia le contestazioni civili sono enormemente aumentate in questi ultimi anni, in parte per la ripresa di procedimenti rimasti sospesi durante gli anni di guerra, in parte per il sorgere di nuovi rapporti di diritto originati dalla mutata situazione politica. Accanto ai procedimenti civili vi fu pure un rilevante aumento di processi penali, doloroso retaggio di questo torbido dopoguerra.

Da questa scarsezza di giudici, da questo rilevante aumento di processi sono derivate lungaggini interminabili nell'esaurimento delle cause, e di conseguenza si è sviluppato un giusto malcontento nelle popolazioni che vedevano da ciò ritardati e spesso pregiudicati i loro interessi.

La stampa locale si è fatta già più volte eco di questi lagni; però finora con scarsi risultati.

Si deve riconoscere che il Governo ha tentato di provvedere, almeno in parte, a questi bisogni col trasferire al Tribunale di Trieste alcuni delle vecchie provincie del regno; ma questi giudici, che pur danno un utile aiuto specialmente nelle pertrattazioni penali, oltre ad essere pochi, non si trovano, almeno nei pochi tempi, in grado di prestare l'opera loro nel procedimento civile, per la diversità del codice e della procedura colà vigenti, Tuttavia sarebbe bene che quel numero oggi esiguo fosse aumentato, per cercare in un'equa distribuzione del lavoro, a seconda delle attitudini, un più sollecito disbrigo degli affari.

Un'altra misura che io credo potrà essere molto utile la riscontro nella legge d'iniziativa del Governo festè votata nell'altro ramo del parlamento: la legge cioè che eleva la competenza delle preture per affari concretati in

denaro da lire 1000 a lire 5000. Certo con questo, provvedimento, oltre a sollevare i tribunali di una parte di lavoro, si otterrà una più spedita trattazione di questi affari, specialmente avuto riguardo alla procedura più sbrigativa. Nè io ho alcun dubbio che la disposizione contrasti con le norme vigenti nelle vecchie provincie: in quanto che da un lato l'importo di mille lire ora fissato non corrisponde certamente all'importo precedentemente fissato in mille corone, data la svalutazione della moneta; dall'altro, perchè, a norma della procedura, secondo la ancora colà in vigore, le Preture sono competenti a decidere, per diversa ragione di materia, in cause che superano di di molto le mille lire, spesso anzi in cause riguardanti un intero patrimonio.

Un altro provvedimento d'ordine generale, che però non è d'immediato vantaggio, ma servirebbe per l'avvenire, sarebbe a mio avviso quello di allettare per quanto è possibile i giovani legali ad abbracciare la carriera della magistratura, assicurando loro un trattamento più generoso di quello odierno e che meglio corrisponda ai loro studi, alla loro coltura, e alle loro prestazioni. Io ritengo, onorevole ministro, che i provvedimenti da me invocati siano veramente di un'ovvia importanza.

Il credito e specialmente il credito commerciale in un emporio come quello di Trieste ha il suo pieno valore soltanto se può avere una pronta realizzazione nelle condizioni che io ho lamentato, il creditore si trova disarmato di fronte al debitore, il quale, se anche soltanto voglia procrastinare il pagamento dell'importo dovuto non ha che da contestare la lite, sicuro che la sentenza che pur sarà di condanna, gli verrà intimata dopo qualche anno dalla citazione. E anche il ritardo pregiudica non poco le cause penali, quantunque per altre ragioni; non è giusto nè umano che un accusato attenda il pronunciamento del giudizio mesi e mesi e qualche volta anche qualche anno.

Io ho voluto brevemente, anche per non tediare gli onorevoli colleghi, accennare agli inconvenienti della amministrazione della Giustizia nella Venezia Giulia, fiducioso come sono che l'onorevole ministro, quando avrà accertata la verità delle mie asserzioni, prenderà opportuni e solleciti provvedimenti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE, ha facoltà di parlare l'onorevole Garofalo.

GAROFALO. Onorevoli colleghi, nelle comunicazioni fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio il 15 marzo di quest'anno, io notai con vivo interesse le parole che si riferivano a uno dei mali che più travagliano il nostro paese, vale a dire la delinquenza abituale. Il ministro annunciava infatti nel suo discorso-programma, « opportune riforme e provvedimenti preventivi d'indole spiccatamente sociale, come quelli relativi ai delinquenti minorenni, agli insani di mente e ai delinquenti abituali ».

Dirò qualche parola unicamente intorno a questi ultimi. L'argomento è limitato sì, ma mi sembra molto importante. Però debbo chiedere scusa agli onorevoli colleghi se per la terza o quarta volta ritorno su questo tema. Io fidava nel detto della Bibbia: *Pulsate et aperietur vobis* ... ma si vede che la Bibbia non è sempre infallibile. Io ho infatti *pulsato* molto lungamente e ripetutamente; e aveva ragione di *pulsare*, perchè tutte le volte mi si era risposto che io aveva ragione, ed era stato incoraggiato dai diversi ministri dell'interno e della giustizia che da 12 anni si sono succeduti, i quali mi avevano dato affidamenti e promesse in tono sincero... Si affermò più volte che un disegno di legge era pronto, e che presto sarebbe stato presentato. E poi? Più nulla.

Da ultimo, circa due anni or sono, l'onorevole Mortara, che era ministro della giustizia, rispose alle mie parole, in quest'aula, che egli aveva in animo di proporre una riforma della legislazione penale, e che in essa avrebbero trovato posto provvedimenti contro i delinquenti abituali. Ed infatti, poco dopo, con decreto reale fu nominata una Commissione, della quale io ebbi l'onore di far parte, e che attende alla preparazione di un nuovo Codice penale. Ma un nuovo Codice non è cosa che s'improvvisa. E nonostante l'alacrità e l'assiduità con cui si lavora, noi siamo ancora lontani dalla meta.

Ma intanto, *dum Romae consulitur*... i malfattori, incoraggiati dalla debolezza della repressione, crescono ogni giorno di numero e di audacia.

La criminalità, già gravissima in Italia, va diventando spaventosa.

Ciò fu avvertito dall'onorevole guardasigilli, il quale si rivolse alla Commissione medesima di cui ho fatto cenno, chiedendole di distaccare dal suo progetto di Codice le parti che riguardavano i delinquenti abituali e gli alienati, intorno ai quali egli si proponeva di presentare al Parlamento uno speciale disegno di legge.

E la nostra Commissione si affrettò a formulare le proposte e diè incarico al proprio Presidente di presentarle all'onorevole guardasigilli.

Ora io spero che il Senato vorrà unirsi a me nel far voto che per tale riforma di una parte della nostra legislazione penale non si perda tempo ulteriormente e si venga presto alla formazione di un disegno di legge che possa essere sollecitamente discusso. E a questo intento, ho presentato un ordine del giorno.

Io credo che il male sia grave e che esiga i rimedi più rapidi e radicali.

Già prima della guerra, la criminalità in Italia raggiungeva altissime cifre, le quali, specialmente in alcune forme di delitti, superavano di molto quella delle altre nazioni.

Basterà dire che la somma annua dei reati, (delitti e contravvenzioni) negli ultimi anni prima della guerra oltrepassava il milione all'anno, del quale milione i soli delitti rappresentavano più della metà, perchè raggiungevano la cifra di 550 mila.

Venne la guerra, durata, per noi, quattro anni... ed io lascio pensare quali abbiano potuto esserne gli effetti sulla psicologia dei molti milioni di cittadini chiamati alle armi... La moralità della guerra è diversa da quella comune: quattro anni nei quali tutta la nostra gioventù maschile ha avuto continuamente la vista del sangue, e per le necessità belliche ha dovuto assuefarsi a crudeltà e a violenze di ogni genere, non potevano non avere una influenza molto nociva sull'animo di coloro, e non sono pochi, che avevano già tendenze simili, o sui quali agiva la forza dell'esempio.

Agli effetti di questo esercizio continuo di violenze, si aggiunge poi attualmente il fatto della disoccupazione, e si aggiungono anche gli ostacoli alla emigrazione la quale era come una valvola di sicurezza ed eliminava dal paese gli elementi più energici. E tra gli energici

bisogna pure annoverare i delinquenti, quelli per lo meno che sono dediti alle violenze.

E che cosa dicono adesso le nostre statistiche? Non se ne sa nulla, perchè da parecchi anni le statistiche penali non furono pubblicate, ma se dobbiamo giudicare dalle pagine dei nostri giornali quotidianamente riempite di notizie, ogni giorno più numerose, di reati gravissimi di ogni genere, furti violenti, furti con scasso diurni e notturni, rapine e assassini, certamente si dovrà concludere che la nostra criminalità è sempre in aumento. E per quanto riguarda in particolare gli omicidii, ho ragione di credere che sia stata di molto superata quella media altissima che da lungo tempo si deplorava, di circa di 4000 omicidii all'anno, e che solo per un breve periodo prima del 1914 era alquanto diminuita. Una simile cifra superava enormemente quella di tutte le nazioni civili; non parliamo neppure di quelle del nord dell'Europa, perchè esse erano da noi superate di 25 o 30 volte, ma anche delle nazioni che hanno una certa affinità con la nostra, quelle dette neo-latine, come la Spagna e la Francia, superate da noi rispettivamente di due o tre volte.

Ora bisogna pensare che quella cifra colossale di 500 o 600 mila delitti annui denunziati prima della guerra, e che presentemente sarà molto maggiore, non può attribuirsi ad altrettanti delinquenti. Infatti, un gran numero di delitti sono opera dello stesso autore... ciò che si dovrebbe pur dire una fortuna, perchè il male così è concentrato, e più facilmente potrebbe essere combattuto.

La recidiva infatti figura nella proporzione del 32 o 35 per cento, dico la recidiva legalmente accertata, perchè quella reale è molto più numerosa. Invero non pochi delinquenti sono recidivi senza che si sappia. Ora, la recidiva, specialmente se ripetuta, è uno dei principali indici della abitudine, e pertanto, non è esagerazione affermare che ai delinquenti abituali si debba più di una terza parte della criminalità complessiva, e più della metà dei delitti più gravi, i quali ultimi raramente sono opera di novizi, ma quasi sempre, di antichi ospiti delle prigioni.

Ma il riconoscere ciò, importa al tempo medesimo il riconoscere la grande colpa dello Stato, perchè si tratta di una piaga apparente,

di una piaga nota e circoscritta, della quale si potrebbe facilmente guarire la società con provvedimenti già da lungo tempo adottati da altre nazioni. Ma noi lasciamo, invece, che la professione di delinquente si eserciti quasi indisturbatamente, perchè i ladri di mestiere, per es. i falsarii o i ricettatori ecc. non sono eliminati dalla società: sono soltanto rinchiusi per pochi mesi, o tutto al più, per pochi anni, al termine dei quali, rimessi in piena libertà, hanno facoltà di ricominciare a vivere di preda. Molti delinquenti di mestiere sono rimessi continuamente in circolazione. Si stabilisce una specie di rotazione: ogni anno, ogni mese, si ha quasi la stessa cifra di delinquenti che entrano nelle carceri (per trovarvi un breve, meritato riposo) e di delinquenti che ne escono fuori. Così il bilancio della criminalità non può migliorare: anzi, incoraggiata questa dalla tolleranza, non può che crescere. Lo Stato dovrebbe essere dunque responsabile del danno morale e materiale cagionato dai delinquenti di mestiere. Mille volte furono dette simili cose: ma il rimedio, che pure non è difficile, non si vuole adoperare.

Si dice che qualche setta rivoluzionaria non desideri una legge severa sulla recidiva e sulla abitudine del delitto, perchè in dati momenti essa potrebbe giovare dei malfattori, a scopo terroristico.

Io per verità, per l'onore della umanità, spero che una simile setta non formi un partito politico, benchè qualche indizio recente possa far credere il contrario.

Infatti, leggo in un giornale del 17 giugno, che l'Assemblea generale della sezione torinese del partito comunista ha deliberato « l'accettazione a socio, per acclamazione, di Aveneo Matteo ». Questi era stato condannato a 30 anni di reclusione per il barbaro assassinio di un nazionalista e di una disgraziata guardia carceraria caduti nelle loro mani durante l'occupazione delle fabbriche. A questo proposito io domando se questa non è apologia di delitto e di uno dei più crudeli e atroci delitti che siano mai stati commessi!

E domando se una simile apologia di delitto debba rimanere impunita nel Regno d'Italia (*approvazioni*). Auguriamoci che sia questo un caso isolato, e che non si formi una vasta società criminale, che pretenda, in virtù della

« proporzionale » di avere la sua rappresentanza ufficiale, costituendo il proprio gruppo in Parlamento!

Io voglio ancora sperare che nessun partito politico (che meriti tal nome) sia solidale con gli assassini. Ma se ciò fosse, e se i poteri dello Stato per timidità, per non irritare qualche gruppo, si astenessero dal fare ciò che il paese da essi attende, cioè la difesa più energica contro la criminalità, essi si renderebbero alla loro volta complici dei delinquenti che avevano il dovere di combattere.

Io mi auguro pertanto di sentire presto che l'intenzione del presidente dei ministri espressa nel suo discorso programma, diventi un fatto compiuto: che cioè una legge severa ed efficace sulla recidiva e sulla delinquenza abituale sia proposta d'urgenza al Parlamento. Nè basta che sia proposta; bisogna che negli archivi delle Commissioni parlamentari non faccia interminabili sonni come era accaduto ai precedenti disegni di legge. Il Governo, quando vuole, sa bene ottenere dal Parlamento pronte soluzioni. Così io spero che esso ne ottenga una in questa materia della delinquenza abituale. Io domando questo per il buon nome della nostra nazione all'estero, e per la conservazione della nostra civiltà troppo gravemente offuscata dall'ombra nera del delitto. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ferraris Dante.

FERRARIS DANTE. Onorevoli colleghi, permettete anche a me di richiamare per brevi istanti la vostra attenzione su uno dei punti più gravi della relazione della nostra Commissione di finanze, quello cioè che riguarda il Regio decreto del 14 dicembre 1921. Per quanto questa questione debba venire in esame del Senato in occasione della discussione dei decreti registrati con riserva, ed in tale occasione si possa fare una più larga disamina e una più profonda discussione sui provvedimenti in essi contenuti, consentitemi tuttavia che, in sede di bilancio, io metta ancora una volta in rilievo certi metodi e certi sistemi, i quali, derogando dalle buone norme costituzionali, determinano nella classe dei magistrati una grande sfiducia e danno luogo fra di essi a dannose agitazioni.

Altre volte ho avuto occasione di richiamare l'attenzione del Senato e del ministro compe-

tente sul grave pericolo di certi decreti che, modificando l'ordinamento giudiziario, creano per taluni dei vantaggi a danno degli altri ed il Senato fu sempre consenziente in questi rilievi. Siffatti decreti, anche se ispirati alla massima legalità e alla massima obiettività, per il solo fatto che i provvedimenti di cui sono oggetto vengono sottratti alla discussione del Parlamento, lasciano sempre negli interessati il dubbio che essi rispondano a fini particolaristici, e che con essi si vogliano indebitamente favorire taluni e ingiustamente colpire altri. Ora noi ci troviamo di fronte ad un decreto che la Corte dei conti, ritenendo il provvedimento esorbitante i limiti della delega concessa al Governo colla legge 13 agosto 1921, non ammise a registrazione ordinaria.

A sua volta la Commissione parlamentare consultiva per la riforma dell'amministrazione dello Stato nella sua relazione del 6 febbraio 1922, denunciò anche questo atto del Governo come esorbitante dai poteri concessi dal Parlamento e invadenti quelli che lo Statuto vuole riservati al Parlamento.

La nostra Commissione di finanze qualifica come poco encomiabile il sistema del guardasigilli del tempo di modificare qua e là l'ordinamento giudiziario con un Regio decreto, mentre l'art. 70 dello Statuto, mirando a garantire prima di ogni altro l'ordine giudiziario, per l'altezza delle sue funzioni, sancisce « che non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di legge ». Rileva inoltre la nostra Commissione di finanze che, nonostante i ritocchi del decreto del 14 dicembre 1920, il sistema in fondo rimane sostanzialmente lo stesso, e che la riforma dell'ordinamento giudiziario è tuttora un problema insoluto, e ritiene che l'abbassamento del limite d'età, così come è congegnato, non soltanto offende il principio della inamovibilità del magistrato, ma non risponde nemmeno ai fini di economia che il legislatore si era prefissi con la legge del 13 agosto 1921. Ora, di fronte a queste gravi censure, viene logica la domanda: ma per quali ragioni è stato emesso questo provvedimento? Corrisponde esso ad un atto di debolezza, ad un'ingiustificata ed ingiustificabile concezione solamente per amore del quieto vivere? Risponde forse ad un deplorabile disegno di asservire a poco a poco la magistratura ai fini

politici? O costituisce puramente e semplicemente un atto di favoritismo verso taluni che in altro campo si saranno resi meritevoli di speciali promozioni?

Io non lo so, non conosco queste ragioni, e credo che la maggioranza dei colleghi, come me, le ignori. Stando a quanto si dice, il provvedimento corrisponderebbe contemporaneamente ad un atto di debolezza e ad un atto di favoritismo. Se è così, la cosa è molto grave, tanto grave che, non avendo elementi sufficienti, io per ora mi astengo da qualsiasi giudizio in merito. La nostra Commissione di finanze, che ha rilevato con tanta severità, giusta severità, questo atto del Governo, non si è posta queste domande? Ha fatto delle indagini in merito la nostra Commissione? Con tutta probabilità la Commissione di finanze risponderà che ciò esorbita dal suo mandato, e che se anche avesse voluto farlo, non ne avrebbe avuto la facoltà ed i mezzi. D'accordo. Eguale risposta molto probabilmente il Senato avrà anche dalla Commissione che esamina i decreti registrati con riserva. E allora cosa rimane a fare al Senato? Approvare o rigettare puramente e semplicemente il decreto del 14 dicembre 1921? A me pare che di fronte alla gravità delle cose, e di fronte alla persistenza di sistemi dannosi per il funzionamento della giustizia, questo sia troppo poca cosa. A mio avviso il Senato deve conoscere tutta la genesi e lo scopo del provvedimento, tutte le ragioni che lo hanno determinato, perchè, se del caso, lo possa stigmatizzare severamente e solennemente. Solo così, onorevoli colleghi, noi potremo ritornare alla magistratura quella serenità, quella tranquillità che l'alta sua funzione richiede; solo così noi potremo ritornare nella magistratura quella disciplina che la delicatezza delle sue funzioni, assolutamente esige.

Onorevoli colleghi, se la formazione delle leggi è cosa ardua, la loro applicazione è cosa assai delicata. Noi ripetiamo costantemente, qui e fuori di qui, che lo Stato deve fare uso di tutta la sua autorità, di tutta la sua energia perchè le leggi siano applicate, e siano applicate equamente ed ugualmente per tutti.

Ora, onorevoli colleghi, come volete che questo avvenga quando il Governo stesso, o per amore di quieto vivere, o per desiderio di

asservire la magistratura a fini politici, o per favoritismi, sottraendo i provvedimenti alla discussione del Parlamento, modifica con decreto-legge...

SPIRITO, *relatore*. Con semplice decreto!

FERRARIS DANTE. ...Si con semplice decreto l'ordinamento giudiziario, proprio quell'ordinamento che lo Statuto tassativamente dispone non possa essere modificato che in forza di legge?

Se noi vogliamo che i cittadini siano ossequenti alle leggi, se noi vogliamo che i magistrati le applichino con imparzialità e giustizia, dobbiamo incominciare a rispettarle noi, e soprattutto non dobbiamo più tollerare che si continui a derogare dalle leggi statutarie che sono una guarentigia per tutti, e che costituiscono il baluardo più sicuro per lo Stato. (*Benissimo*).

Onorevoli colleghi, io ho finito. Io ho voluto prospettarvi qui oggi questa questione, perchè io ritengo che il Senato, prima di essere chiamato a decidere definitivamente sulle sorti del decreto 14 dicembre 1921, debba conoscere le vere ragioni che hanno ispirato questo decreto, che non risponde ai fini di economia insiti nella legge 13 agosto 1921, esorbita dai limiti della delega concessa, ed è in opposizione alle tassative disposizioni dello Statuto. (*Benissimo*).

E io confido che l'onorevole guardasigilli attuale, per il buon funzionamento della giustizia e per ritornare alla magistratura quella serenità, che assolutamente è necessaria perchè essa possa svolgere con sicura coscienza il suo alto mandato, non vorrà opporsi a questo giusto desiderio del Senato. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

È riservata la parola per la seduta di domani al ministro e al relatore.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Berio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BERIO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio

1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizioni di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Berio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Placido a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PLACIDO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 13 novembre 1919, n. 2295 e giugno 1920, n. 792, che prorogarono rispettivamente al 28 febbraio e al 31 agosto 1920 la gestione straordinaria dell'ente « Volturno » in Napoli.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Placido della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISCARETTI, segretario, legge:

Chiedo di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere:

1° se sia vero che il giorno 15 corrente, in Roma, al trasporto privato della salma di un caduto in guerra, autorità ed agenti di pubblica sicurezza abbiano intimato ad associazioni femminili di togliere dal corteo le bandiere nazionali, prima di attraversare un determinato quartiere della capitale;

2° se sia vero che, nella esecuzione di tale intimazione, siano state impiegate *guardie regie*;

3° se e da quali direttive del Governo tale fatto sia conseguito;

4° se e quali direttive intenda adottare affinché la bandiera nazionale italiana sia ovunque libera e rispettata in terra italiana.

Giardino.

Al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri per sapere se sia vera la notizia che si legge nel giornale *La Tribuna*, 18 giugno, quarta pagina, per la quale dovrebbe ritenersi essere interdetto nei cortei che attraversano il quartiere di S. Lorenzo l'onore della bandiera nazionale.

De Cupis.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti* N. XXXIII) [*Gonzaga*] - (XXXIV) [*Poggi*].

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 442);

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 443);

IV. Discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti straordinari per l'abitato di Corato in dipendenza dei danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee (N. 423).

V. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza di tre milioni di lire, mutui di favore per le colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra (Numero 337);

VI. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra (N. 370);

Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giu-

gno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero (N. 217);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1902 (N. 432);

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali (N. 412);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di lire 35,000 per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi (N. 428);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503; 17 febbraio 1916, n. 225 e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana (N. 450);

Conversione in legge dei Regi decreti, emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (N. 392);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo;

Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di patronato scolastico (N. 367);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe (N. 429);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'art. 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogato con l'articolo 9 della legge 8 aprile 1915, n. 509 (N. 430);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogata con l'articolo 10 della legge 8 aprile 1915, n. 508 (N. 431);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 315, che eleva i limiti massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari (N. 409);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie (N. 394);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione generale della sanità pubblica e corrispondenti (N. 414);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è tolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 3 luglio 1922 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.